

**Domanda:** Un' impresa boschiva provvede al taglio e sfalciamento, per conto di enti proprietari di strade, degli alberi e delle ramaglie presenti sulle ripe laterali delle strade stesse. Con una cippatrice trasforma queste materie in cippato di legno da utilizzare come combustibile per centrali a biomasse. Il cippato così ottenuto è da considerarsi rifiuto o sottoprodotto o altro ? Sono tenuti al F.I.R. al momento dell'acquisizione di queste materie organiche?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani):** il cippato di legno vergine a scaglie proveniente dalla lavorazione di una cippatrice ed utilizzato per la combustione come legna da ardere è un combustibile naturale che può essere commercializzato come prodotto esulando dalla normativa sui rifiuti (sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010 si può ritenere che il cippato - che è il prodotto finale derivante da un processo di cippatura ove vengono trattati gli sfalci, le ramaglie e le potature – sia un “rifiuto cessato” a norma dell'art. 184 ter D.Lgs. n. 152/06). Peraltro l'Agenzia delle Entrate ([vedere documento che riportiamo in calce](#)) riconosce che tale prodotto “possa essere considerato quale: legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili”, da classificare dunque “al codice NC 4401 1000”. Pertanto, alla sua cessione è applicabile l'aliquota Iva ridotta al 10 per cento (si veda *Parere Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2010, prot. n. 954-177983/2010*, riportato in calce).

Ma attenzione: gli sfalci, le ramaglie e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato - che inizialmente vengono raccolti per essere trasportati successivamente all'impianto di cippatura - attualmente non sono esclusi dalla normativa sui rifiuti (come invece avviene per quelli non pericolosi che derivano da attività agricole e che, a norma dell'attuale art. 185, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 152/2006, sono esclusi dalla normativa sui rifiuti qualora “*utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*”). Pertanto la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento delle ramaglie, delle potature e degli sfalci - in questo caso - sarà soggetto a tutte le disposizioni dettate dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 sui rifiuti.

Pubblicato il 20 marzo 2011

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

**Parere Agenzia delle entrate 23 dicembre 2010, prot. n. 954-177983/2010**

Oggetto: Consulenza giuridica n. 954-69/2010 - Associazione/Ordine: Aiel Associazione italiana energie agroforestali - Codice fiscale: 97227960586 - Istanza presentata il 2 novembre 2010

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione dell'articolo 16 del Dpr n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

**Quesito**

La Associazione italiana energie forestali (di seguito, in breve, Aiel) chiede di conoscere quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle cessioni di "cippato di legno vergine a scaglie" non destinato a scopi industriali (Le. fabbricazione di pasta cellulosa e/o confezione di pannelli, tavole di legno truciolato, compensato, ecc.) bensì "utilizzato per la combustione come legna da ardere".

**Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente**

A parere della Associazione istante le cessioni del prodotto in oggetto scontano l'aliquota Iva ridotta del 10 per cento ai sensi del punto 98) della Tabella A, parte III, del Dpr n. 633 del 1972.

**Parere dell'Agenzia delle entrate**

Come precisato dall'amministrazione finanziaria con la circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, devono ritenersi inammissibili le istanze di interpello - di cui all'articolo 11 della legge n. 212/2000 - aventi ad oggetto l'individuazione dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni dei beni ricompresi nella Tabella A allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 633.

Tali istanze, infatti, prima ancora di richiedere un'attività diretta a rimuovere "obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione" di norme tributarie, presuppongono la necessità di accertamenti tecnici che esulano dalle competenze della scrivente, rientrando piuttosto tra quelle dell'Agenzia delle dogane.

Si tratta di accertamenti tesi ad acclarare la complessiva ed effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali dei menzionati prodotti.

Peraltro con il richiamato documento di prassi è stata fatta salva la possibilità per i contribuenti di presentare le predette istanze già corredate del relativo parere tecnico reso dall'Agenzia delle dogane consentendo in questo modo alla scrivente di rispondere ad interpellanti a tutti gli effetti ammissibili.

Ad analogo giudizio si deve giungere con riguardo alla trattazione delle istanze di consulenza giuridica aventi ad oggetto la medesima definizione dell'aliquota Iva in concreto applicabile.

Ciò premesso, nel caso di specie, il quesito verte sulla individuazione del corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini Iva, alle cessioni di "cippato di legno vergine a scaglie non trattato chimicamente".

In conformità alle indicazioni fornite dalla circolare n. 32/E del 2010, la Aiel ha preventivamente interpellato l'Agenzia delle dogane che ha provveduto a determinare il corretto inquadramento doganale del suddetto prodotto; il relativo parere tecnico è stato

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

allegato all'istanza di consulenza giuridica ricevuta dalla scrivente. Con nota n. U2878/RU del 19 luglio 2010, la predetta Agenzia ha precisato che "trattasi, nella fattispecie, di un articolo denominato (cippato di legno a scaglie), non trattato chimicamente derivante dalla sminuzzatura e spezzettatura, mediante apposite macchine cippatrici, da destinare esclusivamente alla combustione per la produzione di calore. Si sottolinea al riguardo che prende il nome di cippato il materiale legnoso che si presenta sotto forma di elementi di piccole dimensioni di vano tipo, detti particelle (in inglese "cips"). Tali particelle sono ottenute, sulla base del processo di lavorazione indicato nella richiesta di parere, tramite una azione di taglio meccanica, denominata sminuzzatura o coppatura, oppure tramite un processo di triturazione o frantumazione del legno, che si basa principalmente sulla percussione o sfibratura". È stato altresì chiarito che "il legname così ridotto in scaglie viene impiegato esclusivamente per usi energetici in quanto la sua maneggevolezza permette un'alimentazione automatica delle caldaie. Inoltre nelle operazioni boschive la cippatura consente il vantaggio di recuperare gli scarti che altrimenti verrebbero lasciati nel bosco e l'aumento della produttività conseguente all'eliminazione di alcune fasi di allestimento del legname. Infatti la cippatura, agevola, tra le altre cose, il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione del legname di cui è costituito. Il cippato si presenta sotto forma delle seguenti tipologie:

- verde, quando sono presenti anche le foglie (è il caso della sminuzzatura della pianta intera o delle ramaglie);
- marrone, se vengono cippati rami, tronchetti con corteccia, che presenta un colore più scuro del precedente e, a parità di altre condizioni, una massa volumica leggermente superiore poiché la corteccia si frantuma in particelle di dimensioni più piccole. Questo è il tipo di cippato più comune;
- bianco, se il materiale da cippare è stato preventivamente scortecciato.

Si sottolinea inoltre che nel caso di specie si tratta di legname di diverse qualità (non solo di confere) che non ha subito trattamenti chimici o ulteriori lavorazioni e che è destinato esclusivamente alla combustione, alla fornitura e distribuzione di calore ai consumatori attraverso reti di teleriscaldamento.

Tutto ciò premesso sulla base delle dichiarazioni delle organizzazioni istanti riguardanti il procedimento di sminuzzatura del legname, la provenienza e la destinazione dello stesso, la scrivente Direzione ritiene che il prodotto possa essere considerato quale - legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili - da classificare al codice NC 4401 1000".

In considerazione della suddetta classificazione, la scrivente ritiene che alla cessione del prodotto sopra indicato si renda applicabile l'aliquota Iva del 10 per cento di cui alla Tabella A, parte III, allegata al Dpr n. 633 del 1972, che, al punto 98), richiamando la voce 44.01, menziona espressamente "legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura".

---

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*